

Roma 19 dicembre 2014 Prot. n. 90

Allegati: n. 3

OGGETTO: Chiarimenti in materia di Salvaguardia - Risposta dell'Inps a quesito INCA su sesta salvaguardia (lavoratori in mobilità di cui all'art. 2, c. 1, lettera a) della legge 147/2014). Messaggi inps n. 9305 del 2.12.2014 e n. 9611 del 12.12.2014.

la Direzione Centrale Pensioni dell'Inps con nota del 18.12.2014 (allegato 1), riscontrando una nostra richiesta del 28.11.2014 (allegato 2), ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alla salvaguardia di cui all'art. 2, comma **1, lettera a)** della **legge n. 147/2014, da parte dei** soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto a pensione entro i **12 mesi successivi al termine** del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Lavoratori collocati in mobilità, art. 2, comma 1. lettera a), legge 147/2014

L'INPS con la nota di chiarimento del 18.12.2014, precisa che *il legislatore nel prevedere l'accesso alla sesta salvaguardia dei lavoratori che perfezionano i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità "ovvero, anche mediante versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo", ha inteso tutelare i soggetti che entro tale termine maturano i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto a pensione anche, e quindi non solo, mediante la prosecuzione volontaria della contribuzione.*

Pertanto possono rientrare nella sesta salvaguardia tutti i lavoratori collocati in mobilità che maturano i requisiti per il diritto a pensione vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 201/2011, entro 12 mesi successivi al termine della mobilità, e quindi anche i lavoratori che al termine della mobilità hanno maturato il requisito contributivo e che perfezionano quello anagrafico (congiuntamente alla quota, per le pensioni di anzianità), nei 12 mesi successivi al termine della mobilità.

L'Inps precisa, inoltre, che la percezione dell'indennità di mobilità in deroga e l'eventuale rioccupazione dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità non è causa ostativa all'accesso alla salvaguardia in questione.

Resta fermo che, per beneficiare della salvaguardia, i lavoratori interessati devono presentare domanda all'INPS, mediante l'applicativo WebDom per l'acquisizione delle domande di verifica del diritto a pensione, in applicazione della salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014, *entro il 5 gennaio 2015.*